

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2009, n. 44-12758

Approvazione dello schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate.

A relazione degli Assessori Migliasso, Artesio:

La D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 "*Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie*", ha demandato ad un successivo provvedimento, da adottarsi dalla Giunta regionale, l'approvazione di uno schema contrattuale tipo regionale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici (Aziende Sanitarie Locali e Enti gestori dei servizi socio-assistenziali) e soggetti gestori delle strutture.

Si precisa che l'accreditamento acquisito ai sensi della succitata DGR ha valore per l'intero territorio regionale

Lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento è pienamente coerente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 25-12129/2009 sopra richiamata e, pertanto, appare opportuno stabilire che gli articoli che lo compongono devono essere considerati sostanziali e, quindi, non derogabili.

In particolare l'art. 5 dello schema contrattuale in questione, riguardante il sistema tariffario e i pagamenti, precisa opportunamente, al fine di consentire - come, peraltro, già espresso dalla D.G.R. n. 25-12129/2009 - l'effettivo esercizio del diritto di libera scelta e una corretta informazione ed una irrinunciabile trasparenza, che:

- le attività, i servizi, le prestazioni, erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento;
- il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità valutativa dell'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio;
- nel caso l'utente decida di avvalersi di tutte o di singole attività servizio, prestazione extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

Il contratto stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l'Azienda Sanitaria Locale ed il Soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali dell'area territoriale in cui è ubicato il presidio avrà valore - previo scambio di corrispondenza tra le parti - anche con le altre Aziende Sanitarie Locali e Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio piemontese, fermo restando la possibilità di specifiche precisazioni in coerenza con il contratto tipo definito nel territorio di competenza dei Soggetti pubblici invianti, nonché l'estensione contrattuale e le eventuali integrazioni.

Si valuta parimenti opportuno precisare che il contratto che sarà stipulato per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici (Aziende Sanitarie Locali e Enti gestori dei servizi socio-assistenziali) e soggetti gestori delle strutture accreditate debba essere considerato non derogabile fatta salva - limitatamente alle strutture per disabili e minori - la possibilità di concordare eventuali pattuizioni integrative non contrastanti sia con quelle definite nello schema allegato al presente atto, sia con la citata D.G.R. n. 25-12129/2009, sia con la specifica normativa di riferimento e ciò al fine di salvaguardare le attività socio-sanitarie integrate attualmente in atto sul territorio regionale così come previste dai vigenti accordi locali.

Dato atto che il presente provvedimento è stato illustrato al Tavolo congiunto Regione-Territorio per l'applicazione dei L.E.A. sull'area socio-sanitaria.

La Giunta regionale:

sentita la relazione che precede;

vista la D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129;

con voto unanime reso in forma palese,

delibera

1. di approvare lo schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici (Aziende Sanitarie Locali e Enti gestori dei servizi socio-assistenziali) e presidi socio-sanitari accreditati come da documento allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento è pienamente coerente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 25-12129/2009 e pertanto gli articoli che lo compongono non sono derogabili., fatta salva - limitatamente alle strutture per disabili e minori – la possibilità di concordare eventuali pattuizioni integrative, fermo restando che le stesse non dovranno essere contrastanti sia con quelle definite nello schema allegato al presente atto, sia con la citata D.G.R. n. 25-12129/2009, sia con la specifica normativa di riferimento;

3. di stabilire che il contratto stipulato tra l'Azienda Sanitaria Locale, il Soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali e il presidio socio-sanitario accreditato dell'area territoriale di appartenenza dei suddetti enti pubblici, potrà essere esteso a presidi di altre aree territoriali – previo scambio di corrispondenza tra le parti - fermo restando la possibilità di specifiche precisazioni ed eventuali integrazioni .

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato